Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 6 giugno** — **Numero 134**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 16: trimestre L. 9
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 25 maggio 1913, n. 527 e 16 luglio 1914, n. 679;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quelli per l'agricoltura e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Anagni, con effetto dal 1° ottobre del corrente anno, una R. scuola tecnica di tipo comune, a cui sono annessi due corsi tecnici complementari biennali, l'uno con indirizzo agrario, l'altro con indirizzo commerciale.

Art. 2.

In attuazione del disposto dell'articolo precedente sono aggiunti ai ruoli organici del personale delle RR scuole medie per l'anno scolastico 1918 919, cinque posti del ruolo *B* e cioè:

1 per la lingua italiana;
1 per la storia e geografia;
1 per la matematica;
1 per la lingua francese;
1 per il disegno.

Art. 3.

Per il funzionamento dei corsi tecnici complementari sono creati ed aggregati ai posti compresi nel ruolo *B* della legge 16 luglio 1914, n. 679, due posti di straordinario, l'uno per l'insegnamento dell'agraria, della contabilità rurale, e degli elementi di legislazione rurale; l'altro per l'insegnamento della ragioneria con relative esercitazioni di pratica commerciale.

Gli insegnanti, ai quali saranno conferite queste cattedre, avranno gli stessi obblighi e diritti degli insegnanti che appartengono al ruolo *B* del personale delle RR. scuole medie.

Art. 4.

Al mantenimento della scuola e dei corsi, di cui agli articoli precedenti, provvede il comune di Anagni, per ciò che riguarda i locali, il materiale scolastico, scientifico, nonchè il personale di segreteria e di servizio; la spesa relativa al personale direttivo ed insegnante è a carico dello Stato.

Art. 5.

In relazione alla spesa sostenuta dallo Stato, sarà versato, con applicazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata un contributo di L. 10.000, dell'Amministrazione provinciale di Roma, sarà radiato lo stanziamento di L. 5200 dal cap. 70 del bilancio del Ministero per l'agricoltura (insegnamento dell'agraria nell'Istituto « Regina Margherita » per le orfane dei maestri) esercizio 1918 919 e soppresso lo stanziamento di L. 4600 al cap. 138 del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio.

Le tasse scolastiche andranno ad esclusivo beneficio dell'erario.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BERENINI — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 806 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 13 febbraio 1919, n. 156;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 1° comma dell'art. 4 del Nostro decreto 13 febbraio 1919, n. 156 è modificato come segue:

« È data facoltà alle Provincie ed ai Comuni, che siano autorizzati ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie, di applicare ai redditi delle categorie *B* e *C*, esclusi per quest'ultima quelli tassati per rivalsa, una sovrimposta in misura non superiore a centesimi dieci per ogni lira d'imposta erariale gravante i redditi stessi iscritti in tutti i ruoli principali, suppletivi, e speciali per i profitti di guerra, pubblicati nell'anno anteriore a quello in cui viene deliberata l'applicazione della sovrimposta ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 682 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il relativo regolamento approvato con R. decreto del 22 giugno 1913, n. 1014;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale in data 10 maggio 1917, n. 896;

Sentito il parere del Consiglio per l'istruzione industriale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento per l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale, visto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

REGOLAMENTO
per l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.

Art. 1.

Le proposte per l'istituzione di nuove scuole industriali di qualsiasi carattere e grado debbono essere presentate al Ministero dell'industria, commercio e lavoro non più tardi del 30 settembre, insieme ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Dagli atti posti a corredo delle deliberazioni degli enti che assumono l'obbligo di concorrere al mantenimento della nuova scuola deve risultare l'osservanza delle norme prescritte dagli articoli 190 e 310 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto del 4 febbraio 1915, n. 148, per le deliberazioni assunte dal Consiglio comunale, dagli articoli 259 e 313 dello stesso testo unico per le deliberazioni assunte dal Consiglio provinciale e, per quanto riguarda le deliberazioni dei Consigli camerali, dall'articolo 39 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio e dall'art. 22 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto del 19 febbraio 1911, n. 245.

Alle proposte di istituzione di nuove scuole dovrà pure essere unita una relazione sulle condizioni delle industrie e delle maestranze locali della Provincia e sulle istituzioni scolastiche esistenti nel Comune e nei paesi vicini.

Agli effetti dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1917, n. 896, la popolazione del Comune in cui deve sorgere la nuova scuola comprende anche gli abitanti delle frazioni dipendenti. La popolazione legale del Comune e delle frazioni dipendenti è desunta dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

Nel caso in cui più Comuni concorrono al mantenimento di una stessa scuola industriale, la determinazione del contributo governativo è fatta in base alla popolazione del Comune in cui viene stabilita la sede della scuola.

Ove non concorrano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1917, n. 896, l'istituzione di nuove scuole industriali e la determinazione del contributo governativo sono regolate dall'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, e dagli articoli 9 e 10 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto del 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 2.

Alla fondazione ed al mantenimento di RR. scuole industriali e di RR. stazioni sperimentali possono partecipare anche enti diversi da quelli indicati dall'art. 4 del regolamento generale sull'istruzione industriale, approvato con R. decreto del 22 giugno 1913, n. 1014.

Possono pure parteciparvi i privati cittadini, nonchè le organizzazioni ed i sodalizi riconosciuti e permessi dalle vigenti leggi.

L'assegnazione del contributo per il mantenimento annuo dell'erigendo Istituto può essere fatta mediante donazione del corrispondente capitale ovvero con vincolo di usufrutto su rendita consolidata depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

Nei casi previsti dal precedente capoverso, oltre i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni, sarà richiesto anche il parere del Consiglio di Stato.

Quando non sia provveduto mediante donazione o mediante vincolo di usufrutto, la continuità e la invariabilità del contributo devono essere garantiti da uno degli enti indicati nell'art. 4 del citato regolamento generale.

L'ente fideiussore assume a proprio carico, e salvo rivalsa, il pagamento del contributo garantito.

Il nome ed il contributo degli enti, delle associazioni e dei privati che concorrono alla fondazione od al mantenimento della scuola o della stazione sperimentale sono indicati nel decreto di fondazione.

Art. 3.

Gli orfanotrofi e gli altri Istituti pubblici di beneficenza per ricovero di giovani che, a mente dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, hanno l'obbligo d'impartire l'istruzione industriale ai ricoverati, vi provvedono sia facendoli frequentare le scuole industriali esistenti nella località, sia istituendo, nei limiti dei propri bilanci e col concorso del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, apposite scuole o corsi d'istruzione industriale.

Le domande per l'istituzione delle scuole o dei corsi, di cui al precedente capoverso, devono essere presentate al Ministero dell'industria, commercio e lavoro per il tramite del Ministero dell'interno.

Dalla domanda deve risultare:

1° l'indicazione documentata della somma che, detratte le altre spese obbligatorie, resta disponibile sul bilancio dell'orfanotrofio o dell'Istituto per essere annualmente destinata all'istruzione industriale dei ricoverati e la determinazione della somma destinata alle spese d'impianto;

2° la designazione e la descrizione dei locali che saranno destinati per gli insegnamenti e per le esercitazioni, corredate dai necessari disegni;

3° l'indicazione numerica, desunta dalla media dell'ultimo triennio dei ricoverati che, avendo soddisfatto all'obbligo dell'istruzione elementare, devono frequentare la scuola o i corsi d'istruzione industriale;

4° la dichiarazione esplicita sull'ammissibilità o meno di alunni esterni alle scuole ed ai corsi predetti.

Art. 4.

Le scuole ed i corsi annessi agli orfanotrofi o ad altri Istituti di beneficenza per ricovero di giovani assumono il carattere e la costituzione stabiliti dagli articoli 2 e 3 del regolamento generale sull'istruzione industriale, approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1014, e sono soggetti alle altre norme del regolamento stesso, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro concorre al mantenimento delle scuole o dei corsi di cui al precedente articolo con un contributo annuo in misura non superiore alla metà della spesa occorrente.

Quando la scuola e i corsi siano aperti anche ad alunni esterni, il contributo del Ministero potrà raggiungere i due terzi della spesa annua di mantenimento.

L'orfanotrofio o l'Istituto di beneficenza, con regolari deliberazioni approvate dall'autorità tutoria, assume a suo carico, ed eventualmente in concorso con altri enti locali, le obbligazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 5 del citato regolamento generale sull'istruzione industriale.

Del Consiglio di amministrazione della scuola e dei corsi fa sempre parte un rappresentante dell'orfanotrofio o dell'Istituto di beneficenza che contribuisce al loro mantenimento.

Ne fa inoltre parte un rappresentante per ciascuno degli altri enti contribuenti in misura fissa e continuativa, fermo restando il disposto dell'art. 41 del regolamento generale 22 giugno 1913, numero 1014.

Art. 5.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza non contemplate nel precedente art. 3 che, per le rispettive tavole di fondazione, hanno obbligo di concorrere alla istruzione delle classi operaie assolvono tale loro compito con l'istituzione e la gestione di scuole o di corsi di istruzione industriale, in relazione alle finalità stabilite dalle proprie tavole di fondazione ed ai nuovi bisogni della istruzione tecnica delle maestranze e delle industrie locali. Nei rapporti col Ministero dell'industria, commercio e lavoro le scuole ed i corsi predetti sono governati dalle disposizioni del titolo VI del regolamento generale 22 giugno 1913, n. 1014, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 6.

Ove non sia possibile provvedere nel modo indicato nel precedente articolo, l'obbligo stabilito dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, può essere assolto:

1° concedendo, con regolare deliberazione approvata dall'autorità tutoria, un contributo annuo fisso e continuativo a Regie scuole istituite o da istituire nella propria sfera di competenza territoriale. In tal caso l'Istituto contribuente ha diritto alla nomina di un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione della scuola, sempre che la misura del suo contributo non sia inferiore ad un ventesimo della somma totale dei contributi;

2° istituendo borse di studio per la frequenza alle scuole industriali Regie o dichiarate sede di esami con effetti legali.

Art. 7.

L'amministrazione della scuola o dei corsi, di cui al precedente art. 5, è tenuta direttamente dall'Istituto fondatore e costituisce una azienda speciale dell'Istituto stesso.

Agli effetti della determinazione del sussidio, di cui al successivo articolo, il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale dell'azienda scolastica, la pianta organica del personale insegnante e di officina e le norme per la nomina e per la carriera del personale stesso sono trasmesse in copia al Ministero dell'industria, commercio e lavoro entro i due mesi successivi alla loro approvazione da parte dell'autorità tutoria dell'Istituto dal quale la scuola dipende.

I programmi e gli orari degli insegnamenti e delle esercitazioni, i regolamenti interni speciali della scuola o quanto altro si riferisce all'ordinamento ed all'indirizzo degli studi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

La scelta del personale insegnante e del personale di officina è subordinata al nulla osta da parte del Ministero predetto, al quale sono comunicati per visione i titoli ed i documenti comprovanti i requisiti prescritti dall'art. 227, n. 2, del regolamento generale sull'istruzione industriale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

Tutte le nomine del personale, sia stabile, sia incaricato, devono essere fatte con regolare deliberazione comunicata all'interessato.

Entro il mese di novembre di ogni anno l'Amministrazione della scuola trasmette al Ministero dell'industria la relazione del direttore sull'andamento didattico e disciplinare della scuola, integrandola con le notizie riguardanti l'andamento economico ed i bisogni della scuola, e formula la richiesta del sussidio governativo.

Art. 8.

La misura del sussidio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro a favore delle scuole e dei corsi istituiti e mantenuti da Istituti pubblici di beneficenza a norma del precedente art. 5 è determinata annualmente, sentito il parere della Giunta del Consiglio dell'insegnamento industriale.

Il sussidio è, di regola, corrisposto in ragione del terzo della spesa portata dalla pianta organica di cui al precedente art. 7, limitatamente ai posti effettivamente coperti durante l'anno scolastico. Entro il limite stabilito dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, può tuttavia essere concesso un ulteriore sussidio in misura non superiore a lire dieci per ogni alunno presente agli esami finali di promozione o di licenza.

Il sussidio governativo può essere sospeso o negato quando non sieno osservate le disposizioni del precedente articolo, o quando le ispezioni didattiche o i risultati degli esami, ai quali il Ministero dell'industria ha facoltà di fare assistere un proprio delegato, dimostrino il cattivo andamento o l'insufficiente rendimento didattico della scuola o dei corsi sussidiati.

Dei motivi della sospensione o del rifiuto del sussidio il Ministero dà notizia all'Istituto interessato, informandone in pari tempo il Ministero dell'interno.

Le disposizioni del presente articolo e dei precedenti articoli 5, 6 e 7 si applicano anche alle scuole ed ai corsi fondati presso Istituti di beneficenza prima della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

Per le scuole libere istituite e mantenute da altri enti ed Amministrazioni pubbliche restano in vigore le disposizioni dell'art. 231 del regolamento generale 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 9.

Agli accertamenti prescritti dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1917, n. 896, si provvede mediante una Commissione nominata con decreto dei ministri dell'interno e dell'industria e composta del direttore generale dell'Amministrazione civile che la presiede, del capo del servizio dell'insegnamento industriale e di due funzionari per ognuno dei due Ministeri, di grado non inferiore a ispettore capo o a capo sezione.

L'ufficio di segreteria della Commissione è affidato ad un funzionario del Ministero dell'industria e ad uno del Ministero dell'interno.

La Commissione, esaminate le disposizioni delle tavole di fondazione delle singole istituzioni, i bisogni delle maestranze locali e le condizioni dell'istruzione professionale nei Comuni nei quali si esplica l'azione dell'Istituto di beneficenza, presenta ai ministri competenti le proposte concrete per l'impianto o per la trasformazione delle scuole o dei corsi speciali d'istruzione industriale alla dipendenza degli Istituti stessi.

La Commissione ha facoltà di delegare ad uno o più dei suoi componenti le indagini e gli studi preliminari occorrenti per i suoi lavori.

Le proposte della Commissione sono, a cura del Ministero dell'interno, comunicate alle Amministrazioni degli Istituti interessati per le eventuali osservazioni.

Alla stessa Commissione possono pure essere affidati gli studi per la determinazione del carattere e del grado delle scuole e dei corsi professionali di cui al primo comma dell'art. 4 del presente regolamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria.

Art. 10.

L'istituzione dei corsi speciali di perfezionamento per giovani operai è disposta con decreto del ministro dell'industria.

La richiesta d'istituzione può anche essere presentata da uno o più degli enti locali, da sodalizi o da organizzazioni operaie.

Il Ministero, prima dell'istituzione del corso, promuove, a mezzo del locale Ufficio del lavoro, l'adesione degli industriali interessati.

Le domande d'istituzione dei corsi predetti sono sottoposte al Consiglio del lavoro ed a quello dell'industria per il parere prescritto sulla opportunità della istituzione e sulla misura del contributo governativo in relazione ai contributi degli industriali e degli enti locali, e agli eventuali contributi di altre organizzazioni locali o di privati.

L'esame del progetto d'istituzione, per quanto riguarda la durata dei corsi, l'orario, le materie d'insegnamento e le altre norme di funzionamento, è deferito al Consiglio dell'istruzione industriale.

Art. 11.

Al funzionamento dei corsi previsti dal precedente articolo si applicano le norme del regolamento generale 22 giugno 1913, n. 1014, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

L'amministrazione dei corsi è affidata ad un commissario scelto dal ministro fra gl'industriali o fra gl'impiegati degli stabilimenti che concorrono al mantenimento di essi.

Mancando il contributo degli industriali la scelta del commissario di amministrazione può cadere su altre persone autorevoli della località in cui il corso ha sede.

La scelta e la nomina del personale è fatta dal ministro.

Art. 12.

Gli insegnamenti delle materie di coltura generale (italiano, storia, geografia, diritti e doveri, aritmetica, contabilità e calligrafia) nelle Regie scuole popolari operaie per arti e mestieri, nelle Regie scuole professionali e di disegno professionale e nelle scuole e corsi di cui agli articoli 5 e 10 del presente regolamento sono di preferenza affidati ai maestri elementari ed ai direttori didattici che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nelle scuole elementari.

Art. 13.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro pubblica ogni anno nel Bollettino ufficiale e trasmette a tutte le Amministrazioni interessate l'elenco delle scuole industriali Regie o dichiarate sede di esami con effetti legali, perchè, nell'assunzione di personale operaio per le aziende dello Stato, sia tenuto conto della clausola di preferenza stabilita dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

La detta clausola di preferenza deve essere riportata in tutti gli avvisi d'asta, nei capitolati di oneri e nei contratti relativi a lavori od a forniture da eseguire per conto dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 14

Nell'ambito degli scopi specifici e delle attribuzioni determinate dai rispettivi decreti di istituzione, le RR. stazioni sperimentali:

1° contribuiscono, mediante ricerche sperimentali, allo studio dei problemi riguardanti le industrie cui sono preordinate, e concorrono con pubblicazioni, conferenze e consigli al miglioramento tecnico ed economico delle industrie stesse;

2° esperimentano e - ove ne sia il caso - divulgano le proposte di nuovi metodi e processi di lavorazione, per il più conveniente impiego delle materie prime e dei prodotti di prima lavora-

zione, per i ricuperi, per la razionale utilizzazione dei prodotti secondari, dei cascami e dei rifiuti;

3° ricercano e propongono nuove fonti d'approvvigionamento per il più economico acquisto e trasporto di materie prime e nuovi sbocchi per la produzione delle singole industrie;

4° dànno pareri e consulenze su argomenti riflettenti le industrie alle quali la stazione è preordinata;

5° eseguono, su richiesta del pubblico, degli industriali o delle pubbliche amministrazioni, analisi, prove, esperimenti, tarature di strumenti e di apparecchi, salvo quanto è disposto dalla legge e dal regolamento sul servizio metrico e sul saggio dei metalli preziosi;

6° pongono a disposizione degli studiosi, con le cautele determinate dal regolamento interno, i laboratori ed i mezzi scientifici occorrenti per studi, ricerche ed esperimenti;

7° pubblicano periodicamente un Bollettino ufficiale contenente studi, recensioni e notizie su quanto interessa le industrie, gli industriali ed il pubblico. Il Bollettino ufficiale è distribuito gratuitamente agli industriali contribuenti.

Art. 15.

L'istituzione delle stazioni sperimentali è disposta dal Governo in relazione ai bisogni dell'industria, su conforme parere del Consiglio per la istruzione industriale.

La domanda per la fondazione di una R. stazione sperimentale può anche essere fatta da uno degli enti locali, nelle forme indicate al n. 1 dell'art. 4 del regolamento generale 22 giugno 1913, n. 1014, ovvero da uno o più industriali che, nelle forme stabilite dall'art. 2 del presente decreto, assicurino alla istituenda stazione sperimentale un contributo annuo fisso non inferiore ad un terzo della spesa minima prevista.

La sede della stazione sperimentale, subordinatamente al disposto dell'art. 5, n. 3, del citato regolamento generale, è stabilita in uno dei centri della regione in cui fioriscono le industrie alle quali la stazione stessa viene preordinata.

Art. 16.

Di regola, e salvo speciali disposizioni del decreto di fondazione, la spesa minima per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali è stabilita in annue L. 50.000.

Le contribuzioni obbligatorie degli industriali, i sussidi eventualmente concessi dal Ministero o da altri enti, i proventi diversi, compresi quelli stabiliti dal regolamento interno per analisi, prove, ricerche e tarature di strumenti, sono destinati alle spese d'esercizio dei laboratori, al pagamento delle retribuzioni del personale avventizio e degli assegni personali non previsti nella pianta organica e ad ogni altra manifestazione della attività della stazione sperimentale.

Entro i limiti stabiliti dal quart'ultimo comma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 893, e sulla scorta dell'elenco di cui al primo e secondo comma del successivo art. 18 la misura di base dei contributi obbligatori degli industriali è determinata annualmente con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 17.

La scelta del rappresentante del Ministero e degli enti locali nel Consiglio d'amministrazione della stazione sperimentale è fatta fra gli industriali e i capi delle imprese che esercitano le industrie, cui la stazione sperimentale è coordinata.

Il rappresentante degli industriali è scelto, per il primo triennio dalla fondazione della stazione, dal ministro; nei trienni successivi direttamente dagli industriali stessi, per accordi o per votazione alla quale possono partecipare gli industriali che sono in regola nel pagamento del contributo del precedente anno.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica per un triennio.

Le norme per le elezioni sono stabilite dal regolamento interno delle singole stazioni sperimentali.

Art. 18.

Entro il primo trimestre di ciascun anno il Consiglio d'amministrazione della R. stazione sperimentale provvede alla compilazione o alla revisione degli elenchi delle ditte, delle imprese e degli stabilimenti che esercitano le industrie alle quali la stazione sperimentale è coordinata.

Gli elenchi sono divisi per distretti camerali e comprendono, per ciascuna ditta, l'indicazione dell'industria esercitata, la sede principale, le succursali e gli stabilimenti dipendenti e, in conformità del decreto d'istituzione della stazione sperimentale, l'indicazione del capitale effettivamente impiegato nella industria, ovvero quella del numero degli operai o quella del numero dei cavalli di forza impiegati in ciascuno degli stabilimenti.

Non più tardi del 31 maggio di ciascun anno gli elenchi di cui sopra, con l'indicazione del contributo dovuto da ciascun industriale, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della stazione sperimentale e, per quindici giorni consecutivi, nell'albo delle rispettive Camere di commercio.

Le notizie dell'elenco relative ai singoli interessati sono, entro il mese di giugno, comunicate agli interessati stessi con lettera raccomandata, a cura delle rispettive Camere di commercio.

Contro la determinazione del contributo è ammesso ricorso entro due mesi dalla avvenuta pubblicazione dell'elenco nell'albo della Camera di commercio.

La riscossione dell'intero contributo annuale è fatta dalle rispettive Camere di commercio insieme all'ultima rata della tassa camerale.

Nella prima quindicina di ciascun anno le Camere di commercio versano alla stazione sperimentale interessata l'ammontare dei contributi riscossi nell'anno precedente, dedotte le eventuali spese di riscossione.

Art. 19.

Le indicazioni degli elenchi di cui al precedente articolo e la determinazione del contributo valgono esclusivamente agli effetti previsti dal quart'ultimo capoverso dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

Art. 20.

Il personale stabile delle RR. stazioni sperimentali è di regola composto di un direttore, di un ingegnere, o di un chimico o di un botanico collaboratore, di due assistenti e di un segretario economo.

Lo stipendio annuo del personale stabile è determinato nel decreto d'istituzione, sentito il Consiglio dell'istruzione industriale, in relazione all'importanza ed alle condizioni delle industrie alle quali ciascuna stazione sperimentale è preordinata.

Quando nella formazione della pianta organica, per le condizioni indicate nel precedente capoverso, debba superarsi lo stipendio annuo di L. 7000 per il direttore, di L. 6000 per l'ingegnere o per il chimico o botanico collaboratore, e di L. 3500 per l'altro personale, alla differenza si provvederà mediante assegni *ad personam.*

Gli stipendi del personale stabile si accrescono di un decimo ad ogni quinquennio di servizio.

Alla nomina del personale di ruolo si provvede mediante concorso. Il ministro ha tuttavia facoltà di procedere, senza le formalità del concorso, alla scelta del personale, su conforme avviso del Consiglio dell'insegnamento industriale.

Le nomine sono fatte dal ministro a titolo di esperimento biennale.

Dopo il biennio di esperimento, il personale, previo conforme parere del Consiglio dell'insegnamento industriale, acquista la stabilità che viene riconosciuta con decreto Reale.

Oltre al personale di ruolo, ciascuna stazione sperimentale può avere altro personale straordinario da nominarsi previa approvazione del ministro, nelle forme stabilite dall'art. 30 del presente decreto.

Art. 21.

Per tutto quanto si riferisce all'andamento economico o discipli-

nare delle RR. stazioni sperimentali, si applicano le norme del regolamento generale sull'istruzione professionale, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Gli studi, le esperienze, e gli altri lavori da eseguirsi nelle stazioni sperimentali devono essere autorizzati dal direttore.

In apposito registro sarà tenuto nota di tutte le richieste presentate da privati o da pubbliche Amministrazioni, come pure di tutti gli altri lavori iniziati, con l'indicazione del personale incaricato dei relativi studi.

La corrispondenza tecnica è affidata agli assistenti sotto la vigilanza del direttore.

Le relazioni, i pareri, i certificati ed in genere ogni dichiarazione scritta sui risultati dei lavori eseguiti nella stazione devono portare la firma del direttore e il bollo della stazione sperimentale.

È vietato al personale l'esercizio privato di ogni funzione, sia gratuita, sia retribuita, che abbia attinenza con gli scopi e con l'attività della stazione.

Il personale delle stazioni sperimentali ha l'obbligo di conservare il segreto sui processi e sui particolari di lavorazione comunicati in via riservata dagli industriali che ricorrono all'opera delle stazioni sperimentali.

Un regolamento interno proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del ministro, sentito il Consiglio dell'insegnamento industriale, stabilisce le norme speciali per il funzionamento delle singole stazioni sperimentali e le istruzioni e le tariffe per le consulenze, i pareri e le ricerche di cui ai numeri 4 e 5 del precedente art. 14.

I proventi delle tasse di laboratorio sono devoluti nella misura del 50 per cento a vantaggio del bilancio della stazione, del 25 per cento a favore del direttore. La residua quota sarà ripartita fra l'altro personale tecnico nei modi e con le norme da stabilire nel regolamento interno.

Art. 22.

Gli Istituti superiori d'istruzione che, a termini dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, istituiscono corsi d'insegnamento scientifici sperimentali non compresi nell'attuale ordinamento degli Istituti stessi, possono ottenere dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro sussidi annuali per le spese di sperimentazione e sussidi straordinari per l'impianto e l'incremento dei laboratori.

Le domande di sussidio devono essere accompagnate da una relazione dalla quale risultino gli scopi e gli ordinamenti dei nuovi corsi in relazione ai vantaggi diretti che da essi possono derivare ad una od a più industrie.

Sulla concessione di sussidi e sulla misura di essi è richiesto il parere del Consiglio dell'insegnamento industriale.

Ai corsi sussidiati sono ammessi, in esenzione da qualsiasi tassa, gl'insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Con le norme che saranno per ciascun corso stabilite di accordo fra il Ministero ed il Consiglio accademico dell'Istituto superiore interessato, potranno esservi ammessi, sempre in esenzione dalle tasse, anche i licenziati dagli Istituti industriali.

Art. 23.

I musei d'arte costituiti presso le RR. scuole di 3° grado per industrie artistiche sono aperti gratuitamente agli studiosi ed al pubblico, con l'orario e con le norme stabilite dal regolamento interno.

La vigilanza sulla formazione e sull'incremento del museo di arte industriale è affidata ad una Commissione composta del direttore della scuola, del sovraintendente dei musei e delle gallerie della regione e di un membro scelto dal ministro dell'industria, commercio e lavoro. Ne fa inoltre parte il conservatore del museo d'arte industriale.

La Commissione di vigilanza del museo dà parere sui regolamenti interni, sull'accettazione dei doni, sulle proposte di acquisti e di scambi ed in genere su quanto riguarda l'incremento e il miglioramento delle collezioni d'arte industriale.

Art. 24.

L'ordinamento, la manutenzione e la custodia delle collezioni del museo d'arte industriale sono affidati ad un conservatore, scelto dal ministro, sentito il Consiglio dell'insegnamento industriale.

Il conservatore del museo fa parte del personale insegnante della scuola ed ha l'obbligo dell'insegnamento della storia dell'arte, con lo stipendio complessivo di annue L. 4500 nel periodo di esperimento e successivamente di L. 5000, che si accrescono di L. 400 ad ogni quinquennio, fino al limite massimo di cinque quinquenni.

Per quanto non è previsto dal presente decreto e dalle norme del regolamento generale sull'istruzione industriale, le attribuzioni, i diritti ed i doveri del conservatore sono stabiliti dal regolamento interno proposto dalla Commissione di vigilanza del museo ed approvato con decreto del ministro.

Art. 25.

Alle RR. scuole di 3° grado per industrie artistiche è annessa una officina per la produzione di modelli in gesso.

La scelta dei modelli da riprodursi è fatta, su proposta del direttore della scuola, dalla Commissione di vigilanza del museo, con speciale riguardo ai lavori di arte antica e moderna della regione in cui ha sede la scuola.

La Commissione stessa sorveglia, ove occorra, l'esecuzione delle forme e dei calchi.

Le riproduzioni eseguite saranno poste in vendita a prezzo di costo o saranno distribuite gratuitamente alle altre scuole dipendenti dal Ministero, previo parere del Consiglio dell'istruzione industriale.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto è iscritta annualmente la somma di L. 5000 per la concessione di sussidi agli Istituti artistici industriali per la produzione di modelli in gesso.

Art. 26.

La scuola di magistero, di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, fornisce, a coloro che già posseggono la necessaria coltura scientifica e tecnica, le nozioni complementari tecnologiche o quelle metodologiche per l'insegnamento di determinate materie tecniche nelle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria.

Il personale insegnante della scuola di magistero è scelto dal ministro, sentito il Consiglio dell'insegnamento industriale, fra le persone fornite dei necessari requisiti.

Per il raggiungimento delle sue finalità la scuola si avvale del materiale scientifico e didattico dell'Istituto industriale al quale essa è coordinata.

Durante il corso degli studi, gli alunni compiono esercitazioni di pratica didattica in una scuola professionale e esercitazioni di pratica industriale in stabilimenti industriali della città ove ha sede la scuola.

Ai singoli corsi della scuola, in corrispondenza al carattere ed alle finalità di ciascuno di essi, sono ammessi coloro che posseggono il diploma di ingegnere, i laureati in chimica, in fisica o in scienze naturali, con preferenza a chi abbia pratica industriale. Vi sono ammessi inoltre quei licenziati dai Regi Istituti industriali e i licenziati dalle Regie scuole per industrie speciali che negli esami di licenza abbiano riportato non meno di otto decimi nelle materie fondamentali del corso di magistero che intendono di frequentare.

Il regolamento della scuola stabilisce l'ordinamento didattico di ciascun corso, la sua durata ed il titolo di studio necessario per l'ammissione.

Art. 27.

Il diploma di licenza da uno dei corsi della scuola di magistero è titolo per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnante titolare e per la nomina ad incaricati delle corrispondenti cattedre nelle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria.

A decorrere dal 1° gennaio 1925, il diploma della scuola di ma-

gistero sarà richiesto come titolo obbligatorio per l'ammissione ai concorsi alle cattedre di professore titolare per le materie tecniche nelle Regie scuole industriali di 1° e di 2° grado e nelle Regie scuole ad orario ridotto.

Nei concorsi banditi prima della data indicata nel precedente capoverso, il diploma della scuola di magistero ha lo stesso valore dei certificati di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

Art. 28

I concorsi per l'assegnazione delle borse istituite con l'art. 10 del decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1917, n. 896, sono indetti con decreto del ministro, entro il mese di luglio di ciascun anno per il numero di borse che sono o che si renderanno disponibili per il biennio che incomincia col 16 ottobre immediatamente successivo.

I concorsi per le borse riservate ai licenziati dai RR. Istituti industriali o dalle RR. scuole per industrie speciali sono giudicati in base alle classificazioni ottenute dai concorrenti negli esami di licenza ed eventualmente per esami. Vi sono ammessi soltanto coloro che hanno conseguito il diploma di licenza con votazione complessiva non inferiore a 80 centesimi e con votazioni non inferiori a sette decimi in ciascuna materia.

I concorsi per le borse riservate agli ingegneri industriali ed ai laureati in fisica o in chimica sono per titoli e per esami. Il decreto che bandisce il concorso stabilisce le condizioni per l'ammissione e per le prove d'esame.

Per quanto non è previsto dal presente articolo si seguono, in quanto siano applicabili, le norme stabilite dagli articoli 224, 225 e 226 del regolamento generale sull'istruzione industriale, approvato con R. decreto del 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 29.

Nella pianta organica di ciascuna scuola o stazione sperimentale è determinato il numero e la qualifica del personale addetto alle officine ed ai laboratori con l'indicazione della spesa massima complessiva per il personale stesso.

Il salario individuale è stabilito caso per caso su proposta del direttore con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

I capi officina e i capi laboratorio sono retribuiti con salario mensile; l'altro personale di officina e di laboratorio con paga giornaliera corrisposta a quindicine posticipate.

Insieme alla relazione annuale prescritta dall'art. 57, n. 8, del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014, il direttore presenta un rapporto particolareggiato sulle attitudini, sull'attività e sul contegno dei singoli componenti del personale di officina e di laboratorio della scuola.

Art. 30.

I contratti annuali di lavoro per il personale di officina e di laboratorio nelle R. scuole industriali maschili e femminili e per il personale straordinario delle RR. stazioni sperimentali sono stipulati in conformità degli schemi che, in relazione al diverso carattere dei detti Istituti, saranno stabiliti con decreto del ministro, sentiti il Comitato permanente del lavoro ed il Consiglio dell'insegnamento industriale.

Le condizioni speciali dei singoli contratti di lavoro sono sottoposte caso per caso all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Il personale di officina e di laboratorio viene, a cura e spese della scuola cui appartiene, assicurato contro gli infortuni sul lavoro.

Il personale stesso è iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (ramo delle assicurazioni operaie) per tutto il tempo che resta in servizio. Per tale assicurazione la scuola paga direttamente alla Cassa nazionale un contributo uguale al dieci per cento del salario corrisposto.

Art. 31.

Il premio dovuto al personale di officina e di laboratorio per compiuto sessennio grava sul bilancio della scuola ed è pagato al termine della sessione estiva degli esami del sesto ed ultimo anno di servizio.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal penultimo capoverso dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, aspirano, dopo compiuto il sessennio, ad essere nuovamente assunti presso le officine od i laboratori della scuola o dell'Istituto del quale hanno fatto parte, dovranno darne avviso al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, non oltre i due mesi dal giorno della riscossione del premio di cui al precedente capoverso, dimostrando di avere già assunto servizio in uno stabilimento industriale.

In tal caso, e sempre che dalle relazioni annuali della scuola e dall'esito delle ispezioni ordinate dal Ministero ne risulti la convenienza, al posto rimasto scoperto sarà, provvisoriamente o per il solo anno scolastico immediatamente successivo, provveduto mediante personale avventizio.

Art. 32.

I progetti di costruzione, di acquisto, di adattamento o di restauro degli edifizi destinati a sede di Regie scuole industriali o di Regie stazioni sperimentali sono presentati per l'approvazione al Ministero dell'industria, commercio e lavoro e devono comprendere:

1° una relazione dimostrativa della rispondenza del progetto ai bisogni della scuola in relazione al suo carattere e grado ed alla popolazione scolastica effettiva o presunta. Alla relazione, ove trattisi di nuova costruzione, deve essere unita una pianta topografica della località prescelta con l'indicazione della sua posizione rispetto al centro dell'abitato, del suo orientamento e dei suoi confini;

2° le piante, le sezioni, i prospetti ed i particolari dell'edifizio da costruire o da adattare ovvero dei restauri da eseguire;

3° la stima dei lavori;

4° le condizioni di esecuzione.

I progetti sono esaminati dal Consiglio dell'insegnamento industriale che si pronunzia su di essi in relazione ai bisogni speciali dell'insegnamento industriale, al carattere e grado della scuola, all'importanza dei suoi laboratori e delle sue officine ed alla popolazione scolastica effettiva o presunta e sono poi sottoposti all'ufficio del genio civile per l'esame nei riguardi tecnici ed economici dei lavori proposti.

L'approvazione del progetto è data con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 33.

Le domande di mutuo per gli scopi indicati dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, devono essere presentate al Ministero dell'industria, commercio e lavoro corredate dai seguenti documenti:

1° copia delle deliberazioni di contrattazione del mutuo, prese dal Consiglio comunale o dal Consiglio provinciale nei modi e nelle forme prescritte dal titolo I del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 471; oppure copia delle deliberazioni della scuola o di altro ente che richiede il prestito, prese con l'osservanza delle norme che li governano;

2° copia delle decisioni di approvazione delle predette deliberazioni da parte delle competenti autorità tutorie;

3° copia in carta semplice del progetto per l'esecuzione del quale si richiede il mutuo e copia del decreto di approvazione del progetto stesso, ai termini del precedente art. 32;

4° dichiarazione a forma dell'art. 4 del citato regolamento 5 luglio 1908, n. 471, circa la garanzia offerta per l'estinzione del mutuo. Quando l'estinzione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale o dall'Amministrazione provinciale, la garanzia, salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo art. 34, deve essere data mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato per un periodo non superiore a 30 anni, ovvero con deposito di detta rendita al portatore nella Cassa dei depositi e prestiti;

5° il bilancio dell'ente mutuatario.

Art. 34.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, esaminata la domanda e i documenti, autorizza l'ente richiedente a contrarre il mutuo. Nel decreto Ministeriale di autorizzazione sono determinati la durata del prestito e l'impegno di spesa annua a carico del Ministero per il servizio degli interessi.

Qualora il mutuo sia concesso direttamente alla scuola interessata, nel decreto predetto si farà pure risultare l'impegno della somma annua da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento del capitale mediante ritenuta da computarsi sul contributo governativo a favore della scuola.

Art. 35.

Il decreto di autorizzazione alla stipulazione del mutuo, insieme alla domanda ed ai relativi documenti, è trasmesso dal Ministero dell'industria alla Cassa dei depositi e prestiti perchè promuova la sovrana concessione.

Per l'accettazione, per la somministrazione e per l'ammortamento del prestito si seguono le norme stabilite dal titolo I del regolamento approvato col R. decreto del 5 luglio 1908, n. 471.

Art. 36

Per l'arredamento dell'edificio scolastico, dei gabinetti, dei laboratori e delle officine il direttore redige e presenta al Consiglio di amministrazione, per le opportune deliberazioni ed impegni di spesa sul bilancio dell'Istituto, un progetto particolareggiato con l'indicazione del materiale o dei lavori occorrenti e dei relativi prezzi con la proposta del modo di acquisto ed eventualmente della ditta fornitrice.

Per quanto è possibile, la suppellettile ed il mobilio scolastico, i modelli, gli strumenti, gli attrezzi di lavoro, gli apparecchi scientifici e quelli illustrativi delle lezioni saranno eseguiti nei laboratori e nella officine della scuola dai rispettivi capi d'arte col concorso degli alunni.

Per le altre spese, forniture e lavori sarà, a parità di condizioni, data la preferenza a ditte nazionali.

L'esecuzione del progetto è subordinata all'approvazione da parte del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 37.

Quando alle spese di arredamento debba provvedersi mediante mutuo a termini dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, la domanda deve essere corredata dai documenti indicati ai numeri 1, 2, 4 e 5 del precedente art. 33.

In tal caso l'approvazione del progetto è data con decreto del Ministero su conforme parere del Consiglio dell'insegnamento industriale.

Per la concessione del mutuo si seguono le norme stabilite dagli articoli 34 e 35 del presente regolamento.

Il parere del Consiglio dell'insegnamento industriale è pure richiesto quando trattisi di impianti da eseguire a termini del penultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, ed in tutti gli altri casi in cui la spesa complessiva superi le L. 5000.

Art. 38.

Gli articoli 4, n. 1, 24, 29 ultimo capoverso, 31, 71, 103, 109, 111, 113 ultimo capoverso, 117 ultimo capoverso, 118, 124 ultimo capoverso, 148, 223 e 265 ultimo capoverso, del regolamento generale sulla istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014, sono modificati come appresso:

Art. 4 (n. 1) — che almeno uno degli enti locali (Provincia, Comune, Camera di commercio od altro ente morale) abbia, a norma del seguente articolo, deliberato di proporre al ministro l'istituzione della scuola, dimostrandone la necessità ed assumendo, a proprio esclusivo onere o con la compartecipazione di altri enti locali che abbiano preso regolare impegno in proposito, gli obblighi fissati dalle norme in vigore per l'impianto ed il mantenimento delle scuole industriali e commerciali;

Art. 24. — Gli Istituti d'istruzione professionale nei quali, per la specialità delle industrie cui sono preordinati o per le particolari condizioni della popolazione scolastica, sia prescritto un ordinamento didattico ovvero una durata del corso degli studi o un orario giornaliero diversi da quelli stabiliti per le scuole di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22, assumono, in corrispondenza alle loro finalità, il carattere e l'ordinamento di scuole o di Istituti speciali ovvero quello di scuole ad orario ridotto.

A seconda del loro carattere essi impartiscono insegnamenti speciali per determinate industrie, nozioni di coltura generale e tecnica, insegnamenti grafici e insegnamenti di lavoro.

Le scuole ad orario ridotto possono essere serali o festive o feriali diurne. Esse assumono la denominazione di Regia scuola di disegno professionale ovvero, quando comprendono uno o più laboratori per le esercitazioni pratiche degli alunni, quella di Regia scuola professionale.

Le scuole di carattere speciale assumono, a seconda della loro importanza, la denominazione di Regia scuola o di Regio Istituto professionale, seguita dalla indicazione dell'industria alla quale la scuola o l'Istituto sono preordinati.

La durata del corso degli studi, le materie d'insegnamento, le condizioni di ammissione degli alunni, i titoli che ad essi si rilasciano e quanto altro riguarda l'ordinamento didattico sono determinati dai rispettivi statuti.

Art. 29 (ultimo capoverso). — Nel periodo fra la sessione estiva e la sessione autunnale degli esami, la scuola, le officine e i laboratori restano aperti per un corso di lezioni e di esercitazioni per gli alunni che debbono ripetere le prove di esame. Il compenso straordinario per gli insegnanti e per il personale tecnico viene determinato caso per caso dal Ministero su proposta del direttore della scuola.

Art. 31. — I programmi generali di insegnamento per le RR. scuole diurne ad orario feriale completo e quelli speciali per le RR. scuole e per i RR. Istituti e per i corsi e le sezioni di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 26 sono approvati con decreto Ministeriale, sentito il competente Consiglio per l'istruzione professionale.

Art. 71 (capoverso aggiuntivo). — Ai soli effetti del conseguimento della stabilità è computato, fino al limite massimo di due anni, il servizio eventualmente prestato a qualsiasi titolo nella stessa cattedra o nello stesso ufficio prima della nomina a titolare.

Art. 103. — È soppresso l'ultimo capoverso.

Art. 109 (capoversi aggiuntivi). — Per le RR. scuole industriali di 2° e di 3° grado, comprendenti sezioni per industrie meccaniche o chimiche e sezioni per industrie artistiche, il direttore deve essere fornito del titolo richiesto per la direzione e per l'insegnamento nella sezione principale e deve dimostrare di possedere attitudini e requisiti per la direzione delle altre sezioni della scuola.

Nel caso previsto dal precedente capoverso, o quando trattisi di provvedere alla direzione di RR. scuole e di RR. Istituti per industrie speciali, il ministro ha facoltà, prescindendo dalle forme del concorso, di procedere alla scelta del direttore su conforme parere del Consiglio dell'insegnamento industriale.

Nelle Regie scuole di 3° grado per industrie artistiche l'ufficio di direttore titolare può essere conferito direttamente agli insegnanti nominati in base alle disposizioni del n. 1 del successivo art. 110.

Art. 111. — Alle cattedre che, ai termini della pianta organica, non comportano la nomina di professore titolare, si provvede mediante incarico annuale.

Gli incarichi sono conferiti dal ministro al principio di ciascun anno scolastico fra le seguenti categorie e nell'ordine qui appresso indicato:

1° a coloro che da non più di tre anni furono dichiarati idonei in un pubblico concorso per la stessa materia in una scuola dipendente dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

2° ai direttori didattici ed ai maestri elementari, in conformità dell'art. 12 del regolamento in esecuzione del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, per le sole materie di coltura generale;

3° a coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896;

4° a coloro che posseggono il diploma del corrispondente corso della scuola di magistero:

5° ai supplenti che abbiano fatto buona prova per un periodo continuativo non inferiore ad un anno scolastico;

6° ad altre persone, purchè munite di speciali requisiti per impartire l'insegnamento cui deve provvedersi.

Art. 113 (ultimo capoverso). — Gli incaricati sono nominati e confermati anno per anno con decreto del ministro.

Le supplenze sono conferite con disposizione Ministeriale, comunicata all'interessato a mezzo del direttore.

Art. 117 (ultimo capoverso). — Il personale di officina e di laboratorio è alla diretta dipendenza del direttore al quale soltanto spetta di stabilire l'indirizzo didattico e tecnico delle esercitazioni e dei lavori da compiersi nella scuola.

Art. 118. — La scelta del personale di officina e di laboratorio è fatta dal direttore, il quale comunica al Consiglio di amministrazione ed al Ministero i criteri di essa e le condizioni speciali da stabilire nel relativo contratto di lavoro.

Il ministro ha facoltà di prescrivere che prima della firma del contratto o della sua rinnovazione il personale sia sottoposto ad una prova pratica alla quale assiste un ispettore addetto ai servizi dell'insegnamento industriale o altro delegato del Ministero, scelto fra le persone di speciale competenza tecnica.

Il ministro può anche disporre che la scelta del personale sia fatta mediante concorso da giudicarsi da apposita Commissione nominata dal ministro stesso e della quale fa parte un ispettore del Ministero dell'industria, addetto ai servizi dell'insegnamento industriale.

Prima dell'assunzione in servizio il personale è sottoposto a visita medica.

Il contratto di lavoro è firmato dall'interessato e dal presidente del Consiglio di amministrazione e viene, a cura del direttore, comunicato al Ministero entro i cinque giorni dalla data del contratto.

Art. 124 (ultimo capoverso). — A nessun insegnante può essere consentito di assumere più di 28 ore settimanali d'insegnamento, comprese quelle eventualmente impartite in altri Istituti pubblici e privati. Tuttavia per gli insegnanti di materie grafiche può essere consentito un orario massimo di 34 ore settimanali.

Art. 148 (capoversi aggiuntivi). — Per le inosservanze alle norme regolamentari generali ed a quelle speciali di ciascuna scuola il personale di officina e di laboratorio nominato con contratto di lavoro è soggetto a multe non superiori a cinque giornate di salario, da applicarsi dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Per gravi mancanze e per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'applicazione della multa il direttore può proporre al Consiglio di amministrazione il licenziamento.

Contro il licenziamento è ammesso ricorso al ministro, il quale decide inappellabilmente.

Art. 223. — Le borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero sono conferite al ministro su parere della Giunta del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Possono aspirare al conseguimento delle borse di perfezionamento i licenziati da Regie scuole industriali o commerciali di 2° o di 3° grado e i licenziati da Regie scuole o Regi Istituti professionali per industrie speciali.

L'ammontare di ciascuna borsa è di regola stabilito in lire 800 nell'interno del Regno e in lire 1500 in oro per l'estero, oltre le spese di viaggio e le eventuali tasse scolastiche.

Il conferimento delle borse di perfezionamento può anche essere fatto in base ai risultati di apposito concorso per titoli ed eventualmente per esami fra i licenziati delle scuole di cui sopra.

I concorsi sono indetti e giudicati con le norme di cui al successivo articolo.

Art. 265 (ultimo capoverso). — In ogni caso il personale è tenuto all'osservanza dell'orario normale stabilito dagli articoli 124 e 128 del presente regolamento.

Art. 39.

Al titolo IV, capo 3°, del regolamento generale 22 giugno 1913, n. 1014, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 98-*bis*. — Gli insegnanti di dattilografia, stenografia, calligrafia ed educazione fisica sono retribuiti con assegni annui stabiliti di volta in volta nelle piante organiche delle rispettive scuole e in ogni modo in misura non superiore a quella indicata nei precedenti articoli 97 e 98.

Art. 40.

Al titolo VI del regolamento generale 22 giugno 1913, n. 1014, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 228-*bis*. — Le scuole libere alle quali, per lasciti o per donazioni di enti o di privati cittadini, sia costituito un patrimonio proprio, possono con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, essere riconosciute come enti morali.

In tal caso, ferme restando le disposizioni dei successivi articoli sull'ordinamento degli studi, sulla vigilanza didattica e sulla concessione di eventuali sussidi governativi commisurati al numero degli alunni presenti agli esami di promozione e di licenza, le scuole predette sono sottoposte, per la vigilanza amministrativa, alle disposizioni della legge del 19 giugno 1913, n. 770.

Art. 41.

Il personale amministrativo delle RR. scuole industriali e delle RR. stazioni sperimentali, assunto in servizio a titolo di incarico prima della data di pubblicazione del presente regolamento può, senza concorso e in base ai risultati di apposita ispezione, essere nominato in pianta stabile anche se sprovvisto dei titoli di cui all'art. 119 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto del 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 42.

Col 15 ottobre dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente regolamento resta revocata la clausola di tacita conferma eventualmente apposta ai decreti di nomina degli insegnanti incaricati.

Art. 43.

Al personale di officina e di laboratorio assunto in servizio con il grado di titolare in prova prima della pubblicazione del decreto Luogotenziale 10 maggio 1917, n. 896, si applicano, agli effetti del conseguimento della stabilità, le disposizioni dell'art. 71 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

La stabilità è conferita con decreto Ministeriale.

Il personale di officina e di laboratorio che alla data di pubblicazione del presente regolamento trovasi in servizio a titolo di incarico annuale può, al termine dell'anno, essere confermato nelle forme di cui all'art. 118 del predetto regolamento generale, modificato con l'art. 38 del presente regolamento.

In tal caso, agli effetti del premio stabilito dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, il servizio precedentemente prestato a titolo di incarico viene computato fino al limite massimo di due anni.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro: CIUFFELLI.

Il numero 824 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, numero 1261;

Viste le modificazioni che il Consorzio approvvigionamenti per metallurgici e meccanici ha apportato al suo statuto nella seduta del 3 marzo 1919 per poter funzionare da Consorzio di approvvigionamento ai sensi del sopra citato decreto;

Su conforme deliberazione del Comitato interministeriale degli approvvigionamenti;

Su proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio approvvigionamenti fra metallurgici e meccanici, costituito in Milano con atto pubblico del 12 novembre 1915, rogato Guasti, è autorizzato a funzionare fino ad un anno dopo la pace quale ente autorizzato all'acquisto e alla distribuzione delle materie prime di necessaria importazione dall'estero e destinate all'industria meccanica ed affine.

Art. 2.

Il Consorzio suddetto svolgerà la sua azione colle norme e limitazioni derivanti dal suo statuto e dal decreto Luogotenenziale sopracitato e sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che la eserciterà per mezzo di delegati nominati dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 837 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919, n. 63;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1918-919, nella rubrica « Sottosegretari di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi, delle munizioni e dell'aeronautica » sono apportate le seguenti variazioni:

a) lo stanziamento del capitolo num. 76-*quater* « Compensi per lavoro straordinario al personale civile e militare, addetto agli uffici del Sottosegretariato » è aumentato della somma di lire centoventicinquemila (L. 125,000):

b) è istituito il capitolo n. 76-*quater*-A « Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, per lavori e prestazioni diverse » con lo stanziamento di lire centoventicinquemila (L. 125,000).

Questo decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza dell'8 maggio 1919, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 150.000 occorrenti al Ministero dell'interno.*

ALTEZZA!

Il fondo disponibile per sussidi diversi a scopi di beneficenza si appalesa insufficiente a far fronte ai bisogni, che si presume avranno a verificarsi fino al termine dell'esercizio finanziario in corso, specie per la necessità di corrispondere aiuti a talune istituzioni di beneficenza, aventi scopi di ricovero, oltrechè per spiegare l'azione soccorritrice, indispensabile da parte del Governo, determinata da avvenimenti eccezionali, fra i quali l'epidemia influenzale. Si è manifestata pertanto la necessità di aumentare di L. 150.000 l'assegnazione consentita per detto fondo, ed il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà concessa con l'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare tale somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora sottoporre alla sanzione di Vostra Altezza Reale, autorizza il prelevamento della somma stessa dall'indicato fondo.

Il numero 838 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 510.778,82, rimane disponibile la somma di L. 489.221,18;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario

1918-919, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di lire centocinquantamila (L. 150.000) da assegnarsi al capitolo n. 56: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 840 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-VIII « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire un milione (L. 1.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 845 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Ritenuta la necessità, in considerazione dell'altissimo costo della vita in alcuni paesi esteri, di fornire ai nostri addetti e delegati i mezzi necessari per far fronte ai maggiori oneri che devono sostenere in causa della speciale situazione del momento;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, è autorizzato a corrispondere agli addetti e delegati commerciali all'estero, che prestano l'opera propria in località in cui sia accertato un costo eccezionale della vita, a causa della situazione del momento, una indennità straordinaria di residenza, da stabilirsi caso per caso e che non potrà superare lire 30 al giorno.

Art. 2.

Alle spese occorrenti per l'applicazione del presente decreto si provvederà coi fondi stanziati al capitolo 85 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio in corso 1918-919 e ai capitoli corrispondenti del successivo esercizio.

Art. 3.

La disposizione del presente decreto avrà vigore dal 1° febbraio 1919, sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 846 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA, DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;
Veduta la deliberazione in data 4 febbraio 1919 del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, che assegna al Ministero della istruzione pubblica sul fondo di L. 500 milioni, per opere di utilità pubblica, di cui al citato decreto Luogotenenziale, la somma di L. 85 milioni;
Riconosciuta la opportunità di destinare su tale somma una quota di L. 25 milioni per la costruzione di piccoli edifici scolastici nei Comuni che abbiano progetti già pronti, o maggiore urgenza di provvedere;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni, i quali entro il 30 giugno 1919 presenteranno progetti per la costruzione di edifici scolastici potranno ottenere dal Ministero della istruzione pubblica sussidi pari a metà della spesa prevista e non superiore in ogni modo a L. 50.000. Per la spesa re-

sidua i Comuni potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti mutui al tasso di favore del 3 0[0, rimanendo a carico del bilancio del Ministero della istruzione pubblica la differenza tra il saggio normale d'interesse e il 3 0[0.

Art. 2.

I progetti dovranno essere trasmessi dalle Amministrazioni comunali agli Uffici scolastici provinciali non più tardi del termine indicato nel precedente articolo.

I provveditori agli studi, sentiti i Regi ispettori scolastici delle circoscrizioni alle quali i Comuni appartengono, giudicheranno dell'ammissibilità o meno dei progetti stessi, tenuto conto dell'ubicazione dell'edificio e dei bisogni scolastici ai quali deve provvedere, e ne cureranno l'invio, entro quindici giorni, ai prefetti per gli ulteriori provvedimenti di loro competenza.

Art. 3.

I progetti, che comprenderanno gli alloggi per gli insegnanti quando si ritengano necessari, dovranno essere compilati a norma delle istruzioni tecniche annesse al regolamento 11 gennaio 1912, n. 12, saranno approvati con decreto del prefetto, su conforme parere dell'Ufficio del genio civile e del medico provinciale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2369.

Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione degli edifici saranno registrati col diritto fisso di L. 2,70.

Art. 4.

Le domande di sussidio saranno trasmesse al più presto al Ministero, corredate della copia del decreto di approvazione del progetto da parte del prefetto, nel quale dovranno essere esattamente indicate le spese per le espropriazioni e costruzioni, alle quali deve essere commisurato il concorso del Ministero, della deliberazione del Consiglio comunale nella quale sia assunto l'obbligo di destinare in perpetuo ad esclusivo uso scolastico l'edificio che si intende costruire e di cedere gratuitamente agli insegnanti gli alloggi quando siano compresi nello edificio, e di una copia in carta semplice del progetto.

Il Ministero delibererà l'entità del concorso, assumendo i relativi impegni di bilancio.

Se l'edificio non sarà ultimato entro 18 mesi dalla data di promessa del sussidio da parte del Ministero, questa s'intenderà decaduta.

Art. 5.

I sussidi saranno pagati dal Ministero dell'istruzione pubblica a lavori ultimati e collaudati dal Genio civile ed in base a presentazione del certificato di collaudo e dei documenti giustificativi delle spese di espropriazione e delle altre spese tutte inerenti alla costruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BERENINI — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli* : FACTA

Il numero 852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1918, n 1698, il quale, all'art. 7, autorizza, fra altro, la spesa di L 500 milioni, da assegnarsi ai bilanci dei Ministeri delle poste e telegrafi, dell'industria, dell'agricoltura, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'interno e delle colonie, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica;

Ritenuto che con Nostri decreti 6 e 23 marzo 1919, nn. 316 e 528, furono concesse al Ministero della industria ed a quelli delle poste e dei telegrafi, delle colonie e dell agricoltura, in conto dell'assegnazione straordinaria predetta, somme per l'importo complessivo di L. 308,000,000;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro segretario di Stato per l istruzione pubblica;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dell'assegnazione straordinaria di 500 milioni, autorizzata con l'art. 7 dl Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, per l'esecuzione dei lavori opere e forniture ed in genere per spese di pubblica utilità, sono destinate al ministero dell'istruzione pubblica lire ottantacinque milioni.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato, prelevato dall'importo di L. 85 milioni, di cui al precedente articolo:

Capitolo n. 243-*septies*. Sussidi per edifici scolastici sul fondo di L. 500 milioni, di cui al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, da erogarsi ai sensi del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, lire cinquemilioni (L. 5,000,000).

Cap. n. 254-*bis*. (Sotto la nuova rubrica: Spese comuni all'istruzione media, all'educazione fisica e agli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti). « Sussidi - Lavori, opere, forniture e spese diverse nell'interesse della istruzione media e magistrale, dell'educazione fisica, degli istituti di educazione, dei collegi e degli istituti dei sordo-muti, da eseguirsi con i fondi straordinari assegnati al Ministero della istruzione pubblica, giusta il disposto dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 », lire due milioni cinquecentomila (L. 2.500.000).

Cap. n. 260-*ter*. « Lavori, opere, forniture e spese diverse nell'interesse degli Istituti d'istruzione superiore da eseguirsi con i fondi straordinari assegnati al Ministero dell'istruzione pubblica, giusta il

disposto dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 », lire sette milioni (L. 7,000,000).

Cap. n. 261-*decies*. « Lavori, opere, forniture e spese diverse nell'interesse delle biblioteche da eseguire con i fondi straordinari assegnati al Ministero della istruzione pubblica, giusta il disposto dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 », lire un milione (L. 1.000.000).

Cap. n. 268-*quinquies*. « Lavori, opere, forniture e spese diverse nell'interesse delle antichità e belle arti da eseguirsi coi fondi straordinari assegnati al Ministero dell'istruzione pubblica, giusta il disposto dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698 », lire tredici milioni (L. 13.000.000).

Art. 3.

Ai capitoli degli esercizi finanziari 1919-920 e 1920-921, corrispondenti a quelli di cui all'art. 2 del presente decreto, di seguito indicati, saranno stanziate le somme per ciascuno esercizio stabilite:

	Esercizio 1919-920	Esercizio 1920-921
Capitolo n. 246-*septies*	10,000,000	10,000,000
Capitolo n. 254-*bis*	4,000,000	1,500,000
Capitolo n. 260-*ter*	9,000,000	6,800,000
Capitolo n. 261-*decies*	1,000,000	1,200,000
Capitolo n. 268-*quinquies*	13,000,000	—

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 855 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 15 maggio 1919, n. 697;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Finchè resterà in vigore il Nostro decreto 15 maggio 1919, n. 697, che ha provveduto ad aumentare il prezzo di vendita al pubblico di alcune varietà di tabacchi lavorati nazionali, i dazi sui tabacchi fabbricati importati dall'estero saranno riscossi nelle misure indicate dalla seguente tabella di modificazione alla tariffa generale dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577):

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Unità	Dazio di entrata — Lire in oro
35 *b*	Tabacco fabbricato:		
	1° in sigari: Manilla, Avana, uso Avana e spagnolette	kg.	100
	2° di qualsiasi altra qualità	id.	55

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza 28 maggio corrente ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la confisca di 329 balle di lana grezza del peso di kg. 170 la balla; di 203 pelli salate del peso complessivo di 4 tonnellate; di una cassa cuoio di kg. 40 ed un rotolo di cuoi del peso pure di kg. 40, merci rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Jzsef Agost Foherczeg* o del prezzo o delle indennità di requisizione delle stesse merci vendute o requisite;

Ritenuto che lo stesso commissario del Governo ha eseguito il deposito dell'istanza medesima nella segreteria della Commissione delle prede insieme al fascicolo degli atti;

Viste le norme regolamentari in data 14 settembre 1915 per i giudizi sulla nazionalità delle merci trovate a bordo delle navi mercantili nemiche sequestrate allo scoppio delle ostilità;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per procedere al giudizio per la confisca delle merci sopra indicate rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Jozsef Agost Foherczeg* o del prezzo o delle indennità di requisizione delle stesse merci vendute o requisite.

Il segretario della Commissione è incaricato per la pubblicazione e le comunicazioni prescritte.

Roma, 30 maggio 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti o documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

COMMISSIONE DELLE PREDE

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione dei due decreti riguardanti le navi di bandiera austro-ungarica *Due Fratelli* e *Prudente* e *Ricordo* - avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 3 giugno corr., n. 131 - nel primo capoverso le navi sono qualificate piroscafi, mentre invece debbono essere qualificate *velieri*, come risulta dal dispositivo dei decreti stessi.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.02	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.98	—

Corso medio dei cambi.

Francia 127,54 — Svizzera 155,67 — Londra 33,17 — New York 8,19 — Oro 151,34.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 30 maggio 1919, in Sant'Arcangelo Trimonti, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Luogotenenziale del 13 aprile 1919:

Atenasio Francesco, primo agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato, dal 13 aprile u. s., confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° marzo 1919, e per la durata di altri due mesi.

Con decreto Luogotenenziale del 24 aprile 1919:

Amadeo Giuseppe, applicato di 3ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° aprile stesso e per la durata di mesi due.

Tonelli Francesco, applicato di 4ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° aprile stesso, e per la durata di mesi tre.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Civelli Savina di Civelli Giuseppe, caporale, L. 840 — Porcellacchia Antonio di Attilio, id., L. 840 — Feria Concetta di Spadaro Giuseppe, soldato, L. 630 — Russo Leonardo di Donato, id., L. 630 — Lusa Angelo di Michele, id., L. 630 — Lorenzetto Benedetto di Cesare Attilio, id., L. 630 — Caltagirone Amante Liborio di Salvatore, id., L. 630 — Salvadi Francesco, di Pietro, id., L. 630 — Ruffinelli Silvio di Antonio, id., L. 630 — Loria Salvatore di Francesco, id., L. 630 — Nicoletto Veneranda di Moretti Luigi, id., L. 630.

Bianco Pietro di Giuseppe, caporale, L. 840 — Gastaldi Bartolomeo di Agostino, sergente, L. 1120 — Pasquali Francesco di Angelo, soldato, L 630 — Bertazzoni Giuseppe di Federico, id., L. 630 — Giampicciolo Carmela di Monterosso Salvatore, id., L. 630 — Bertocelli Marianna di Solari Giuseppe, id., L. 630 — Monti Amelia di Iatrozzi Mosè, id., L. 630 — Sisca Giuseppe di Raffaele, id., L. 630 — Rigosi Evangelista di Corrado, id., L. 630 — Savazzi Tommaso di Dante, caporale, L. 840 — Guglielmi Antonio di Pietro, soldato, L. 6 0 — Domeniconi Eufrosina di Cantoia Carlo, id., L. 630 — Boido G. Battista di Alerano, id., L. 630 — Albertini Massimino di Enzo, caporale, L. 840 — Avanzato Gioacchino di Giovanni, soldato, L. 630 — Fabbri Ettore di Roberto, caporale, L. 840 — Vanoni Carlo di Felice, soldato, L. 630 — Gola Antonia di Pietro, id., L. 630.

Rossini Demetrio di Domenico, soldato, L. 630 — Zanetta Emilio di Luigi, id., L. 630 — Fronteddu Anania Giovanna di Cougiu Salvatore, id., L. 630 — Bellora Domenico di Giovanni, id., L. 630 — Giusto Odoardo di Goffredo, id., L. 630 — Giussani Angela Antonia di Monti Augusto, id., L. 630 — Colla Alessandro di Vittorio, id., L. 630 — Sterbizzi Emilio di Ferdinando, id., L 630.

Lari Adelaide di Venturini Michele, soldato, L. 630 — Parisi Giovanni di Carmelo, id., L. 630 — Bergonzoli Benigno di Domenico, caporale, L. 840 — Matarese Vincenzo di Giovanni, soldato, L. 630 — Bombardieri Paolo di Francesco Luigi, id., L. 630 — Fumagalli Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Mantegazza Martino di Angelo, id., L. 630 — Alicata Sebastiano di Carmelo id., L. 6 0 — Faraci Salvatrice di Alicata Carmelo, id., L. 630 — Luchetti Sofia di Liberatore Domenico, id., L. 630 — Cinquegranelli Florinda di Rossi Domenico, id., L. 630 — Pianaroli Vincenzo di Luigi, id, L. 630.

Ranocchiari Vincenzo di Paolo, soldato, L. 630 — Gazzetta Giuseppe di Ottavio, id., L 630 — Bucarelli Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Lavagna Angela di Calderoli Luigi, id., L. 630 — Mazzoleni Giuseppe di Tomaso, id., L. 630 — Spagnolo Matteo di Erasmo, id., L. 630 - Nocentini Pietro di Orlando, id., L. 630 — Bellizio Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Bellio Arcangelo di Giuseppe, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

STOCCOLMA, 5. — Si ha da Helsingfors:

Due combattimenti navali hanno avuto luogo fra le forze navali inglesi e quelle russe.

Il primo è avvenuto nel pomeriggio di domenica al largo di Bjoerkeo fra quattro navi russe e due inglesi. Le navi russe sono fuggite abbandonando un trasporto che è stato catturato.

Il secondo scontro è avvenuto alle ore 17 di lunedì nel golfo di Finlandia fra sei navi russe e un numero non conosciuto di navi inglesi. Le navi russe sono fuggite dopo un bombardamento durato mezz'ora.

Si ha da Kowno:

L'Ufficio stampa lituano comunica:

È stata decretata la mobilitazione generale in Lituania. Il presidente Smotona è stato nominato generalissimo.

Le truppe lituane hanno occupato Anyksoini in direzione di Dvinsk, 25 chilometri a sud-ovest di Panavezis.

Aviatori lituani hanno distrutto la ferrovia tra Panavezis e Lunebourg.

I lituani hanno catturato una grande quantità di materiale.

Un comunicato estone dice:

Nella notte di martedì scorso il nemico tentò di concentrare le sue forze dinanzi a Pskow, ma ne fu impedito dal nostro fuoco.

Abbiamo preso undici mitragliatrici e abbiamo fatto cinquecento prigionieri.

HELSINGFORS, 5. — I comunicati bolscevichi ammettono che le truppe siberiane e i cosacchi dell'Ural hanno subito una disfatta e riconoscono pure che la città di Uralsk è stata sgombrata.

BASILEA, 5. — Si ha da Praga:

Gli avvenimenti sul fronte della Slovacchia continuano ad occupare senza tregua l'opinione pubblica.

Il presidente della Repubblica Masaryk ha nominato il generale Pelle comandante supremo di tutte le forze combattenti. La sua scelta è stata accolta con unanime approvazione dalla stampa.

Si annuncia ufficialmente che regna calma completa a Presburgo ove le autorità continuano a funzionare senza ostacoli. Non si ha alcuna intenzione di abbandonare la città.

Il comandante della piazzaforte ha ordinato la consegna delle armi e la chiusura dei locali pubblici alla sera.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

VERSAILLES, 4. — Il conte Brockdorff-Rantzau ha fatto consegnare stasera parte della traduzione francese degli allegati finanziari, economici e giuridici alle controproposte tedesche.

Il ministro tedesco delle colonie, Bell, è partito per la Germania.

PARIGI, 4. — I giornali dicono che il Consiglio dei Quattro ha deciso di convocare i plenipotenziari turchi.

PARIGI, 5. — Il *Temps* scrive: È dubbio che la risposta degli alleati a Brockdorff-Rantzau possa essere consegnata prima della fine della prossima settimana.

PARIGI, 5. — Il delegato plenipotenziario per Fiume alla Conferenza per la pace, on. Andrea Osseinack, ha consegnato al presidente della Conferenza, Clémenceau, la seguente protesta:

« Il Consiglio nazionale della città di Fiume nel suo *memorandum* presentato alla Conferenza della pace, la quale ne confermò ricevuta il giorno 20 marzo 1919, chiede che venga sancita la decisione presa dal Consiglio stesso in base al plebiscito del popolo di Fiume in data 30 ottobre 1918, col quale la città di Fiume proclama la sua diretta annessione all'Italia.

Sebbene nel *memorandum* si dimostri con inconfutabili argomenti di carattere giuridico, storico e nazionale e con prove documentali che la città di Fiume ha il diritto di decidere dei propri destini, la Conferenza della pace intende di risolvere la questione dell'appartenenza di Fiume e della sua costituzione in città libera contrariamente alla volontà esplicitamente manifestata dalla popolazione e omette, con evidente lesione di ogni principio di giustizia, di far partecipare alla Conferenza stessa il sottoscritto rappresentante di Fiume, munito di pieni poteri.

Contro tale procedimento che offende il principio di autodecisione, prescindo dalla volontà popolare e infirma lo storico diritto di Fiume, per espresso incarico del Consiglio nazionale devo elevare una solenne protesta.

La città di Fiume, avendo riacquistato in seguito allo smembramento dell'Austria-Ungheria ed all'allontanamento del Governo ungherese la sua piena ed assoluta indipendenza, costituisce oggi uno Stato sovrano, i poteri statali del quale sono stati affidati dal popolo al Consiglio nazionale; questo Stato comprende la città d Fiume ed il suo territorio costituenti un *corpus separatum* con propri confini storici.

Perciò lo Stato di Fiume non può nè riconoscere nè accettare qualsiasi decisione della Conferenza della pace senza la partecipazione ed il concorso del suo rappresentante.

Nell'anno 1530 lo Statuto di Ferdinando, che edifica il diritto municipale esercitato da questa città fino dai tempi di Roma, fu promulgato con la cooperazione ed il consenso di Fiume.

Nel 1779 Maria Teresa emanò il diploma del *corpus separatum*, con la cooperazione ed il consenso di Fiume.

Nel 1872 l-Ungheria presentò al Consiglio comunale di Fiume lo Statuto civico e per bocca del suo governatore giurò di rispettarlo. Ed anche questo Statuto fu compilato con la cooperazione e con il consenso di Fiume.

Da quell'epoca fino ai tempi più recenti il Parlamento ungherese per introdurre leggi nella città di Fiume doveva chiedere il consenso di Fiume.

Oggi, 1919, combattuta e vinta la grande guerra per la libertà e per la giustizia, la Conferenza della pace intende risolvere la questione di Fiume senza la cooperazione e senza il consenso della sua popolazione.

È non solo ingiusto ma iniquo che si voglia decidere delle sorti della città di Fiume contrariamente alla volontà della sua popolazione ripetutamente e solennemente manifestata anche in presenza dei rappresentanti dell'Intesa, decidere cioè in offesa al suo diritto di autodecisione, il quale, se è valso a garantire a Fiume l'indipendenza in tempi nei quali le sorti dei popoli dipendevano dalla volontà e dagli interessi delle Case regnanti o dei Governi assoluti deve essere tanto più rispettato oggi che si sta ricostituendo l'assetto dell'Europa in base al principio democratico dell'autodecisione proclamato dal presidente Wilson.

Poichè la città di Fiume non permette che il suo storico diritto di autodecisione, del quale ha fatto uso il 30 ottobre 1918, venga disconosciuto, e poichè rimane esclusa dalla partecipazione diretta alla Conferenza della pace, io sono autorizzato a dichiarare che questa città non riconoscerà una decisione della Conferenza della pace contrastante con i suoi voti e non si riterrà vincolata da nessuna forma di soluzione che non sia diretta annessione all'Italia.

La città di Fiume dichiara oggi che qualsiasi decisione presa in sua assenza e contro la sua volontà sarà considerata nulla e invalida per ogni conseguenza ed effetto; ciò per il fondamentale principio giuridico che ogni convenzione o patto può avere carattere e forza obbligatoria soltanto quando intervenga il libero consenso delle parti contraenti.

La decisione della Conferenza della pace non sarebbe il risultato di volontà concomitanti ad uno scopo comune, bensì l'imposizione in forma unilaterale di una sola volontà, non sufficiente a concludere un patto giuridicamente perfetto.

Per le ragioni esposte la città di Fiume, mentre eleva la presente protesta, dichiara che mantiene integro il suo diritto di autodecisione, come fu esercitato il 30 ottobre 1918 e considera la proclamata sua annessione al Regno d'Italia quale fatto storico e giuridico indistruttibile.

Il sottoscritto prega V. E. di voler prendere notizia del presente atto di protesta per ogni conseguente effetto.

Andrea Ossoinack.

PARIGI, 5. — È venuto a Parigi il ministro dell'Estonia per difendere presso il Consiglio supremo della Conferenza la causa del suo paese, e per chiedere l'aiuto delle grandi potenze a favore del piccolo esercito estone, il quale lotta con deboli effettivi contro i bolscevichi nel settore occidentale di Pietrogrado.

STOCCOLMA, 5. — Il Governo finlandese annuncia ufficialmente che non ha intenzione di inviare alla Conferenza che dovrà esaminare la questione del Baltico una nota circa le isole Aaland, ma che si metterà direttamente in rapporto con la Svezia.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dal suo aiutante di campo, generale Cittadini, e dall'ammiraglio Biscaretti di Ruffia, si è recato, ieri, allo studio dello scultore Arnaldo Zocchi a visitarvi i lavori del monumento a Crisfoforo Colombo, che dovrà sorgere in Buenos Ayres.

Il Sovrano s'interessò degli artistici lavori, esprimendone l'augusta sua soddisfazione con parole di plauso.

All'uscita dallo studio Zocchi, il Sovrano venne applaudito calorosamente dalla folla, che vi si era soffermata.

Commemorazione della battaglia di Magenta. — Mercoledì scorso ebbe luogo a Magenta, la commemorazione della storica battaglia e l'inaugurazione della bandiera dell'associazione dei mutilati.

La cerimonia riuscì assai importante per concorso di popolo e di associazioni con bandiere.

Fra le autorità intervenute vi era il generale Gastaldello, in rappresentanza del corpo d'armata di Milano, il sottoprefetto, il sindaco di Magenta con la Giunta municipale, la lega franco-italiana, il console generale di Francia in Milano con vari ufficiali francesi e membri della colonia francese, l'on. Cameroni l'on. Bassano Gabba ed uno stuolo di ufficiali e di personalità.

Dopo la messa da campo ed il discorso inaugurale della bandiera dei mutilati con un vibrato saluto augurale dell'on. Cameroni, l'on. Bassano Gabba con elevatissime parole disse che sui campi di Magenta il nostro secolare nemico ebbe il colpo fatale che determinò l'inizio del suo decadimento, compiutosi a Vittorio Veneto con l'epilogo catastrofico ed aggiunse che l'alleanza fra le due maggiori nazioni latine è legge di storia, malgrado alcuni passeggeri dissapori. Terminò inneggiando alla vittoria italiana che suggellò i sacrifizi nobilmente sostenuti dagli alleati per raggiungere l'ideale del trionfo del diritto contro la barbarie, per cui avevano affrontata la lotta immane.

Beneficenza. — Dall'Ispettorato d'aeronautica della R. marina è stata versata quest'oggi all'Istituto Principe di Piemonte, a beneficio dei figli dei marinai morti in guerra, la somma di L. 5000 quale ricavato sinora, detratte le spese, dalle gite turistiche eseguite per beneficienza dall'aeronave *M. 1* dell'aeroscalo di Ciampino.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

CRISTIANIA, 4. — Il Governo norvegese ha riconosciuto la Polonia come stato indipendente.

PARIGI, 5. — *Senato.* — Il presidente ha letto un telegramma col quale il presidente del Senato italiano si rende interprete dei sentimenti del Senato ed esprime vivissima riconoscenza per la preziosa testimonianza di simpatia rivolta all'Italia, quale ad essa corrisponde pienamente ed attende con fiducia l'avvento del regno della giustizia e il trionfo della libertà nel mondo e dei loro immensi benefizi (applausi).

Il presidente dichiara che il dispaccio sarà inserito nel verbale della seduta.

Camera dei deputati. — Rispondendo ad una interpellanza, sullo sciopero del personale delle raffinerie, il ministro degli approvvigionamenti Boret dichiara che studia la situazione coi direttori delle raffinerie e con gli operai.

L'oratore indica le misure prese per importare 130.000 tonnellate di zucchero con le quali si potrà provvedere all'approvvigionamento e nel frattempo aprire negoziati per la ripresa del lavoro nelle raffinerie.

Il ministro dice che la crisi locale dei trasporti all'isola della Riunione ha impedito l'imbarco di carichi di zucchero. Conclude dicendo che se sarà necessario ricorrerà alla requisizione dello zucchero.

La Camera approva per alzata di mano un ordine del giorno Perrier in cui si dichiara che si fa assegnamento sul Governo per rivedere i prezzi del raffinamento, risolvere rapidamente lo sciopero e assicurare l'approvvigionamento dello zucchero, soprattutto per il consumo famigliare.

LONDRA, 5. — L'*Agenzia Reuter* dice che le condizioni di armistizio presentate all'Emiro dell'Afghanistan comprendono per gli afghani l'obbligo di ritirarsi verso l'interno del loro paese, a venti miglia dalla frontiera, mentre che gli inglesi mantengono le loro posizioni attuali e così pure l'obbligo di dissuadere le tribù della frontiera dal continuare le ostilità.

Vi sono indizi della continuazione di una propaganda bolscevica nell'Afghanistan e nelle Indie, propaganda il cui tema è che gli Stati europei vogliono distruggere tutte le popolazioni mussulmane

Sul mar Caspio i bolscevichi hanno abbandonato Alexandrovsk.

BASILEA, 5. — Si ha da Innsbruk:

In seguito a nuove disposizioni il colloquio degli uomini di Stato dell'Austria tedesca con Renner ha avuto luogo oggi a Feldkirh.

Vi si sono recati anche i rappresentanti del Tirolo.

Si ha da Vienna: Al principio della seduta del Consiglio municipale di Vienna, il borgomastro ha pronunciato un discorso dicendo fra l'altro:

Il giorno della pace al quale tutti aspiravano è infine apparso. Ma come temevamo questo non è affatto un giorno di gioia ma un giorno di lutto.

Dopo le terribili devastazioni materiali e morali della guerra i detentori del potere fra gli alleati non intendono creare il diritto in Europa, ma la più dolorosa ingiustizia. Contrariamente al diritto all'autodecisione delle nazioni, il nostro popolo è sminuzzato e milioni di austro-tedeschi al nord e al sud saranno sottoposti alla dominazione straniera. Questo è quanto deve attendersi il nostro popolo, la nostra giovane repubblica che non ha nulla di comune con l'ex-monarchia degli Absburgo che intraprese la guerra fatale.

Speriamo tutti che la delegazione alla Conferenza di Parigi, nella quale abbiamo piena fiducia, possa ottenere migliori condizioni, poichè anche noi austro-tedeschi abbiamo diritto alla vita come tutti gli Stati e le altre nazioni che sono sorte dalla Monarchia che è crollata.

Noi dobbiamo assumere la nostra parte di sacrifici, ma se si pretende da noi più del possibile, coloro che avranno compiuto questo atto saranno maledetti, poichè ogni ingiustizia commessa contro un popolo sarà presto o tardi un pericolo per la pace e la libertà di tutti i popoli.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.